



Università di Genova

AREA LEGALE E GENERALE SERVIZIO AFFARI GIURIDICI E ISTITUZIONALI Settore Affari Giuridici

IL RETTORE

- Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168, *Istituzione del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica*;
- Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, *Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*;
- Visto lo Statuto di Ateneo;
- Visto il Regolamento generale di Ateneo;
- Vista la delibera del 08.10.2025 di approvazione del proprio Regolamento di funzionamento da parte del consiglio del dipartimento di fisica (DIFI);
- Vista la delibera del senato accademico di approvazione del *Regolamento di funzionamento del dipartimento di fisica (DIFI)* in data 19.12.2025, a seguito del parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione nella seduta del 26.11.2025;

D E C R E T A

Art. 1 – È emanato il *Regolamento di funzionamento del dipartimento fisica (DIFI)* nella stesura di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2 – Il presente decreto è pubblicato sull'albo informatico di Ateneo, nonché sui siti istituzionali di Ateneo e di dipartimento, nella sezione "Amministrazione trasparente", ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nell'albo.

Art. 3 – Il documento informatico originale sottoscritto con firma digitale è conservato presso l'Area legale e generale.

IL RETTORE
Prof. Federico Delfino

REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI FISICA (DIFI)

INDICE

- Art. 1 – Ambito di applicazione
- Art. 2 – Sede, personale e dotazione
- Art. 3 – Attribuzioni del dipartimento
- Art. 4 – Organi del dipartimento
- Art. 5 – Il direttore
- Art. 6 – Il consiglio di dipartimento: composizione
- Art. 7 – Attribuzioni del consiglio
- Art. 8 – La giunta di dipartimento
- Art. 9 – Commissioni di dipartimento
- Art.10 – Commissione didattica
- Art. 11 – Commissione programmazione
- Art. 12 – Commissione ricerca e terza missione
- Art. 13 - Il responsabile amministrativo
- Art. 14 – Disposizioni finali

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di organizzazione e funzionamento del dipartimento di Fisica (DIFI) istituito con D.R. n. 126 del 26.4.2012, in applicazione delle vigenti disposizioni legislative, statutarie e regolamentari di Ateneo.

Art. 2 – Sede, personale e dotazione

1. Il dipartimento ha sede negli spazi ad esso assegnati dal consiglio di amministrazione.
2. Afferiscono al dipartimento i docenti indicati nel decreto di costituzione, in successivi decreti di definizione o modifica di afferenze, nonché in quelli concernenti le procedure di reclutamento.
3. Il dipartimento dispone delle risorse finanziarie e di personale ad esso attribuite dal consiglio di amministrazione o, con riferimento al personale tecnico-amministrativo, dal direttore generale.

Art. 3 – Attribuzioni del dipartimento

1. Il dipartimento è dotato di autonomia scientifica, didattica, regolamentare e organizzativa. È altresì dotato di autonomia amministrativa e gestionale nell'ambito del *budget* annuale economico e degli investimenti inserito nel bilancio unico autorizzatorio di previsione annuale approvato dal consiglio di amministrazione, nonché nell'ambito delle variazioni di *budget* che nel corso dell'anno fossero approvate.
2. Il *budget* assegnato al dipartimento comprende inoltre tutte le attività contrattuali e convenzionali con soggetti sia pubblici sia privati correlate e accessorie alle sue funzioni, nonché le eventuali assegnazioni di risorse da parte dell'Ateneo per finalità connesse alla realizzazione delle attività istituzionali.
3. Il dipartimento assicura lo svolgimento e il coordinamento delle attività didattiche e formative, di ricerca, di terza missione nei settori scientifico disciplinari di propria pertinenza, nonché le funzioni ad esse correlate. Al dipartimento sono, altresì, attribuite le funzioni finalizzate allo svolgimento delle eventuali attività rivolte all'esterno, correlate o accessorie alle competenze sopra citate.
4. Il dipartimento, nell'esercizio delle funzioni ad esso assegnate dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo, in particolare:
 - a. è responsabile dei corsi di studio ad esso attribuiti e delle relative convenzioni concernenti le attività didattiche, fatte salve le specificità dell'area medica. Propone l'istituzione di un nuovo corso di studio, nonché l'attivazione, disattivazione e soppressione di un corso di studio istituito;
 - b. propone al senato accademico la modifica dell'ordinamento didattico di un corso di studio attribuito e ne delibera il regolamento didattico, su proposta del relativo consiglio di corso di studio, sentiti gli altri dipartimenti associati.
 - c. approva il manifesto degli studi, su proposta dei consigli dei corsi di studio attribuiti;

- d. definisce i compiti didattici dei propri docenti, sentiti gli interessati, nel rispetto della congruità e dell'equa ripartizione tra i docenti del carico didattico complessivo. Qualora docenti di uno stesso settore scientifico-disciplinare siano presenti in più dipartimenti, i loro compiti didattici sono determinati, ove necessario, anche di concerto con il dipartimento di afferenza;
- e. provvede, per la copertura di insegnamenti non affidati, all'attivazione degli incarichi e dei contratti di insegnamento necessari per garantire il funzionamento dei corsi di studio ad esso attribuiti;
- f. elabora e trasmette alla scuola cui appartiene le linee programmatiche in materia didattica, scientifica, terza missione, di spesa e di reclutamento del personale docente;
- g. promuove collaborazioni e convenzioni con soggetti sia pubblici che privati per creare sinergie e per reperire fondi per la ricerca, la didattica e le attività di terza missione anche a livello europeo e internazionale;
- h. propone annualmente al senato accademico l'attivazione di corsi di dottorato di ricerca nonché, anche in accordo con altri dipartimenti, formula proposte per l'istituzione di corsi e scuole di dottorato, ai sensi dello Statuto e del regolamento interno in materia;
- i. formula proposte, anche in accordo con altri dipartimenti, per l'istituzione di scuole di specializzazione, di master e di corsi di perfezionamento, ai sensi dello Statuto e della normativa interna in materia;
- j. diffonde i risultati conseguiti nelle ricerche;
- k. cura la trasmissione delle necessarie informazioni a studenti, docenti e personale tecnico-amministrativo, occorrendo anche in materia di sicurezza;
- l. propone, per i settori scientifico-disciplinari ad esso attribuiti e nell'ambito delle risorse ad esso assegnate, l'attivazione di procedure di valutazione per il reclutamento di docenti e le relative chiamate;
- m. può costituire, nel rispetto delle disposizioni contenute in apposito regolamento di Ateneo, d'intesa con altri dipartimenti, centri interdipartimentali di ricerca;
- n. svolge tutti gli altri compiti previsti dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti o comunque connessi al conseguimento di obiettivi specifici assegnati e ai risultati conseguiti;
- o. ospita strutture degli Enti di ricerca nazionali, sulla base di apposite convenzioni stipulate dall'Ateneo;
- p. raccoglie e mantiene, nell'ambito del Museo di Fisica, la strumentazione di interesse storico; coordina e sviluppa analoghe iniziative con Enti e Istituzioni scolastiche.

Art. 4 – Organi del dipartimento

1. Gli organi del dipartimento sono:

- a. il direttore;
- b. il consiglio;
- c. la giunta;

2. Per quanto attiene alle procedure elettorali e al funzionamento degli organi collegiali, si rinvia a quanto previsto dal regolamento generale e dalle disposizioni regolamentari di Ateneo vigenti in materia.

Art. 5 – Il direttore

1. Il direttore rappresenta il dipartimento ed è eletto dal consiglio del dipartimento al suo interno tra i professori ordinari a tempo pieno, salvo quanto disposto dall'art. 65, comma 4 dello Statuto. Dura in carica tre anni accademici ed è rieleggibile immediatamente una sola volta.

2. Il direttore:

- a. convoca e presiede le sedute della giunta e del consiglio di dipartimento, ne predispone l'ordine del giorno, ed è responsabile dell'attuazione di quanto da essi deliberato;
- b. assicura il collegamento delle attività del dipartimento con le strategie definite a livello di Ateneo, in coordinamento con il responsabile amministrativo per gli aspetti di competenza;
- c. esercita funzioni di vigilanza e coordinamento relativamente a tutte le attività del dipartimento;
- d. sottopone all'approvazione del consiglio di dipartimento le linee programmatiche, la proposta annuale e triennale di *budget* economico e degli investimenti, le variazioni di *budget* nei casi previsti dal manuale di contabilità, nonché le relazioni contenenti gli elementi necessari per l'effettuazione dell'analisi dei risultati della gestione;
- e. individua, sentita la giunta, ovvero le commissioni dipartimentali competenti, i fabbisogni della struttura e propone al consiglio di dipartimento la distribuzione delle risorse, con il supporto del responsabile amministrativo per gli aspetti di competenza;
- f. nei casi di necessità e urgenza può assumere atti di competenza del consiglio e della giunta, sottoponendoli rispettivamente agli stessi per la ratifica nella seduta successiva all'adozione;
- g. è consegnatario degli spazi e dei beni mobili assegnati al dipartimento secondo la disciplina dei regolamenti vigenti;
- h. se delegato dal rettore, adotta le misure relative alla salute e sicurezza dei lavoratori del dipartimento, secondo le modalità definite dal regolamento di Ateneo in materia;
- i. elabora e trasmette al rettore la relazione annuale sull'assolvimento delle funzioni in materia di salute e sicurezza svolte in qualità di suo delegato;
- j. promuove accordi e sottoscrive atti, convenzioni e contratti di competenza del dipartimento;
- k. accetta le donazioni di valore non superiore alla soglia di rilevanza comunitaria per le gare di beni e servizi, previo parere favorevole del consiglio di dipartimento;
- l. svolge tutte le altre funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.

3. Il direttore designa un vicedirettore tra i professori di ruolo a tempo pieno che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Il vicedirettore resta in carica per la durata del mandato del direttore, salva la facoltà del direttore stesso di sostituirlo in qualsiasi momento.

Art. 6 – Il consiglio di dipartimento: composizione

1. Il consiglio di dipartimento è composto da:

- a. tutti i docenti afferenti;
- b. il responsabile amministrativo;
- c. un numero di rappresentanti del personale tecnico-amministrativo pari al 20% del personale tecnico-amministrativo del dipartimento in servizio alla data del decreto di indizione delle elezioni, con approssimazione, in caso di decimali, all'intero superiore;
- d. un numero di rappresentanti degli studenti pari al 15% dei docenti afferenti al DIFI in servizio alla data del decreto di indizione delle elezioni, con approssimazione, in caso di decimali, all'intero superiore;
- e. un rappresentante dei dottorandi dei corsi afferenti al dipartimento;
- f. un rappresentante degli specializzandi delle scuole di specializzazione afferenti al dipartimento.

Art. 7 – Attribuzioni del consiglio

1. Il consiglio di dipartimento esercita le seguenti funzioni:
 - a. delibera le linee programmatiche in materia didattica, scientifica, terza missione, di spesa e di reclutamento. A tal fine può costituire al suo interno specifiche commissioni dipartimentali, con funzioni istruttorie, indicandone i criteri di formazione;
 - b. approva, entro i termini e secondo le modalità previste dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, la proposta di *budget* economico e degli investimenti annuale e triennale, le variazioni di *budget* nei casi previsti dal manuale di contabilità nonché le relazioni contenenti gli elementi necessari per l'effettuazione dell'analisi dei risultati della gestione;
 - c. elabora i criteri generali per l'utilizzazione dei fondi assegnati al dipartimento per le sue attività di didattica, ricerca e terza missione;
 - d. elabora i criteri generali per l'impiego coordinato del personale, dei locali, dei mezzi e degli strumenti in dotazione;
 - e. esercita, in materia di sicurezza, le competenze attribuite dal regolamento di Ateneo;
 - f. approva annualmente le proposte di attivazione dei corsi di dottorato di ricerca; approva le proposte di istituzione dei corsi e delle scuole di dottorato ai sensi dello Statuto e del regolamento interno in materia;
 - g. approva le proposte di istituzione di scuole di specializzazione, ai sensi dello Statuto e dei regolamenti interni in materia;
 - h. delibera in ordine alle procedure di valutazione e alle chiamate dei professori e dei ricercatori a tempo determinato. Alle deliberazioni concernenti le procedure di valutazione e le chiamate di professori ordinari partecipano solo i professori ordinari. Alle deliberazioni concernenti le procedure di valutazione e le chiamate di professori associati partecipano solo i professori ordinari e associati. Alle deliberazioni concernenti procedure di valutazione di ricercatori a tempo determinato partecipano solo i docenti. Alle delibere concernenti la programmazione periodica del reclutamento del personale docente partecipano tutti i docenti;
 - i. approva accordi, atti, convenzioni e contratti di competenza del dipartimento;

- j. delibera o esprime parere in merito all'accettazione di donazioni, ai sensi di quanto disposto dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità (RAFC) e dal manuale di contabilità;
- k. approva i documenti richiesti dal sistema di autovalutazione, valutazione periodica e accreditamento (AVA) e può chiedere, motivatamente, per una sola volta, al nucleo di valutazione, il riesame di eventuali valutazioni riferibili al dipartimento;
- l. formula richieste e pareri agli organi di governo in merito all'attribuzione o alla cancellazione di settori scientifico-disciplinari secondo quanto previsto dallo Statuto e dal regolamento generale di Ateneo;
- m. esprime parere sulle istanze di afferenza al dipartimento di docenti inquadrati in settori scientifico-disciplinari non attribuiti al dipartimento stesso, nonché sulle istanze di afferire ad altro dipartimento cui non sia attribuito il settore scientifico-disciplinare di inquadramento dei docenti presentate da docenti ad esso afferenti;
- n. approva l'eventuale motivata proposta al senato accademico di modifica della denominazione e dell'acronimo del dipartimento;
- o. delibera l'eventuale confluenza dei consigli di corso di studio affini affidati al dipartimento in un unico consiglio e l'eventuale scissione dell'unico consiglio in singoli consigli di corso di studio;
- p. delibera la costituzione all'interno del dipartimento di eventuali ulteriori articolazioni organizzative interne, sezioni, centri e laboratori di ricerca;
- q. delibera la costituzione all'interno del dipartimento della commissione per la didattica (commissione didattica), della commissione per la programmazione e il reclutamento (commissione programmazione), della commissione per la ricerca e la terza missione (commissione ricerca e terza missione), come disciplinate all'articolo 9
- r. svolge tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge o dai regolamenti.

Art. 8 – La giunta di dipartimento

1. La giunta è composta da:

- a. il direttore;
- b. il vicedirettore;
- c. il numero di docenti che si ottiene calcolando il 15% di quelli afferenti al DIFI (con approssimazione, in caso di decimali, all'intero superiore) se il numero di afferenti è superiore a quaranta; diversamente la giunta è composta da sei docenti.
- d. il responsabile amministrativo;
- e. un rappresentante del personale tecnico-amministrativo;
- f. uno studente designato dai rappresentanti nel consiglio di dipartimento al loro interno;
- g. un dottorando o uno specializzando, ove presente, designato dai rappresentanti in consiglio di dipartimento al loro interno.

2. La giunta coadiuva il direttore nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 9 – Commissioni di dipartimento

1. La commissione didattica, la commissione programmazione e la commissione ricerca e terza missione sono commissioni permanenti.
2. Le commissioni permanenti, almeno una volta all'anno, presentano al consiglio di dipartimento una relazione sull'attività svolta;
3. I membri eletti delle commissioni permanenti restano in carica tre anni, e sono rieleggibili immediatamente una sola volta;
4. Possono partecipare ai lavori delle commissioni permanenti, su invito del presidente, o su richiesta al presidente da parte di almeno un terzo dei componenti della commissione, anche persone non afferenti al dipartimento in qualità di esperti, senza diritto di voto;
5. Le commissioni permanenti sono convocate, almeno due volte all'anno, dal presidente che ne stabilisce l'ordine del giorno. Le commissioni sono altresì convocate su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti. Le commissioni devono redigere i verbali delle loro riunioni e metterli a disposizione dei membri del consiglio di dipartimento;
6. I membri eletti, in caso di assenza, non possono delegare un sostituto a rappresentarli. È ammessa la partecipazione alle riunioni della commissione per via telematica.
7. Nel caso di dimissioni di uno o più membri eletti nelle commissioni subentrano i primi dei non eletti purché abbiano ricevuto tre o più voti. In mancanza di questi si procede a nuove elezioni per sostituire il o i componenti dimissionari;
8. Nelle elezioni delle commissioni permanenti, in caso di parità di voti prevalgono i candidati con maggiore anzianità in ruolo e, in seconda battuta, con maggiore anzianità anagrafica.

Art. 10 Commissione didattica

1. La commissione didattica del DIFI è si occupa degli insegnamenti dell'Ateneo che appartengono ai settori scientifico disciplinari attribuiti al dipartimento. Essa, sentiti gli interessati, coordina e propone al consiglio di dipartimento la distribuzione degli incarichi didattici dei docenti di Fisica che afferiscono al DIFI anche sulla base di parametri oggettivi e quantitativi del carico didattico. Sottopone, altresì, al consiglio di dipartimento, sentiti i dipartimenti interessati, le proposte di affidamento di incarichi didattici a docenti del DIFI per i corsi di CCS non gestiti dal DIFI. La commissione, inoltre, presenta al consiglio di dipartimento il quadro delle eventuali carenze di personale docente affinché il consiglio stesso ne tenga conto nelle richieste di personale;
2. La commissione è composta da:
 - a. il presidente della commissione;
 - b. i coordinatori dei CCS afferenti al DIFI, se docenti del DIFI o eventuali loro delegati;
 - c. due rappresentanti dei docenti del DIFI titolari di insegnamenti in corsi di studio che fanno capo alla Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali;
 - d. un rappresentante dei docenti del DIFI che sono titolari di insegnamenti in corsi di studio che fanno capo alla Scuola Politecnica;

- e. un rappresentante dei docenti del DIFI titolari di insegnamenti in corsi di studio che fanno capo alla Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche;
- 3. I docenti che sono titolari di insegnamenti in più scuole possono candidarsi a rappresentare una sola scuola di loro scelta. La scelta deve essere dichiarata prima delle votazioni per la nomina della commissione;
- 4. Il presidente è eletto dal consiglio di dipartimento a scrutinio segreto; i coordinatori dei CCS, o i loro delegati, sono membri di diritto; i rappresentanti delle Scuole di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali, Politecnica e di Scienze mediche e farmaceutiche sono eletti in seno ai docenti delle rispettive Scuole. Ogni votante può esprimere un numero di preferenze pari al numero dei rappresentanti da nominare.
- 5. La commissione decade in caso di dimissione della maggioranza dei membri eletti. In tal caso, entro 30 giorni, il direttore, con apposito provvedimento, indice le elezioni e nomina gli eletti. La commissione completa il mandato della commissione precedente. Nel caso di dimissioni del presidente, il direttore del dipartimento entro 30 giorni indice nuove elezioni e nomina il nuovo presidente che completa il mandato del presidente decaduto.

Art. 11 Commissione programmazione

- 1. La commissione programmazione del DIFI elabora e sottopone al consiglio di dipartimento proposte sull'utilizzo delle risorse, destinate all'assunzione di personale docente e tecnico-amministrativo, che sono di competenza del DIFI, a qualsiasi titolo e indipendentemente dalla provenienza;
- 2. La commissione in particolare:
 - a. propone al consiglio di dipartimento le linee di sviluppo del dipartimento in un quadro programmatico che tenga conto delle risorse disponibili, delle metodiche di attribuzione da parte dell'Ateneo e delle esigenze scientifiche, didattiche e culturali;
 - b. individua le carenze nei vari gruppi e settori scientifico-disciplinari
 - c. valuta le istanze motivate del personale docente e tecnico amministrativo;
 - d. elabora proposte sull'utilizzo delle risorse per il reclutamento del personale docente, tecnico e amministrativo del DIFI
- 3. La commissione è presieduta dal direttore del DIFI che ne è componente di diritto. I restanti membri sono eletti a scrutinio segreto nel seguente modo: 1) tre membri del personale docente sono eletti tra tutti i docenti afferenti al DIFI; 2) un docente viene eletto per ciascun settore scientifico disciplinare afferente al DIFI; 3) due membri sono eletti tra il personale tecnico-amministrativo. Inoltre, ne fanno parte, senza diritto di voto, i presidenti in carica delle commissioni didattica e ricerca.
 - a. I tre docenti non vincolati ai settori scientifico-disciplinari sono eletti da tutto il personale docente afferente al DIFI. Ogni votante può esprimere una sola preferenza.
 - b. I docenti vincolati ai settori scientifico-disciplinari sono eletti dal personale docente afferente al DIFI e inquadrati nel settore scientifico-disciplinare stesso. Ogni votante può esprimere una sola preferenza.

- c. I due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo sono eletti dal personale tecnico-amministrativo del DIFI e partecipano alle discussioni inerenti alla programmazione di personale tecnico-amministrativo. Ogni votante può esprimere una sola preferenza.
- d. La commissione decade in caso di dimissioni della maggioranza dei membri eletti. In tal caso, entro 30 giorni, il direttore, con apposito provvedimento, indice le elezioni e nomina gli eletti. La nuova commissione completa il mandato della commissione precedente.

Art. 12 Commissione ricerca e terza missione

1. La commissione ricerca e terza missione del DIFI elabora proposte, da sottoporre al consiglio di dipartimento, sull'utilizzo e sulla ripartizione delle risorse finanziarie di competenza del dipartimento destinate al finanziamento della ricerca e di altre voci affini, tranne quelle inerenti al reclutamento di personale docente che sono competenza della commissione programmazione. Tali proposte sono formulate in un quadro programmatico che tenga conto delle risorse disponibili, delle metodiche di attribuzione da parte dell'Ateneo e della produttività scientifica dei docenti. Inoltre, elabora e propone al consiglio di dipartimento criteri di auto-valutazione dell'attività scientifica del DIFI e dei suoi membri, in linea con i criteri generali di dominio condiviso nella fisica, adottati a livello di Ateneo, e più in generale a livello nazionale e internazionale;
2. In particolare, la commissione:
 - a. propone al consiglio di dipartimento le modalità di ripartizione dei fondi per la ricerca assegnati al dipartimento
 - b. propone al consiglio di dipartimento la ripartizione dei fondi assegnati per la ricerca fra i gruppi di ricerca e/o i docenti che abbiano presentato progetti approvati dalla commissione.
3. La commissione è composta: 1) dal presidente; 2) da un membro eletto per ciascun settore scientifico-disciplinare afferente al DIFI; 3) tre membri eletti da tutto il personale docente afferente al DIFI
4. Il presidente della commissione è eletto da tutto il personale docente afferente al DIFI. Nella elezione del presidente e dei membri di commissione, ogni votante può esprimere una sola preferenza;
5. I rappresentanti dei settori scientifico-disciplinari sono eletti dai docenti afferenti al relativo settore scientifico-disciplinare. Ogni votante può esprimere una sola preferenza;
6. La commissione ricerca decade se si dimette la maggioranza dei propri componenti eletti, o si dimette il presidente. In tal caso, entro 30 giorni, il direttore, con apposito provvedimento, indice le elezioni e nomina gli eletti. La commissione completa il mandato della commissione precedente.

Art. 13 – Il responsabile amministrativo

1. Per effetto del rapporto funzionale con il direttore del dipartimento, il responsabile amministrativo, sulla base degli indirizzi forniti dal consiglio di dipartimento, assicura che la

gestione tecnico amministrativa della struttura si svolga in coerenza con le attività istituzionali della stessa.

2. Ferme restando le attribuzioni di cui all'atto di organizzazione amministrativa e tecnica del direttore generale, al responsabile amministrativo sono attribuite, in particolare, le seguenti funzioni per quanto attiene gli aspetti amministrativo-contabili:

- a. predispone la proposta di *budget* annuale e triennale sulla base degli indirizzi del direttore di dipartimento;
- b. esercita le specifiche competenze e responsabilità previste nel regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e nei provvedimenti emanati dal direttore generale in conformità a tale regolamento;
- c. su indicazione del direttore, svolge funzioni di segretario verbalizzante per le sedute del consiglio e della giunta, per le quali può farsi assistere da propri collaboratori;
- d. sentito il direttore del dipartimento, coordina e gestisce il personale della struttura. Qualora sia presente un coordinatore tecnico il coordinamento delle attività del personale addetto al servizio di supporto tecnico e sanitario alla didattica e alla ricerca e la relativa gestione funzionale ordinaria competono al medesimo;
- e. collabora con il direttore del dipartimento alle attività volte al regolare funzionamento della struttura, compresa l'organizzazione di corsi, seminari, convegni.

Art. 14 – Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto al presente regolamento si rinvia alle disposizioni legislative, statutarie e regolamentari vigenti.
2. Le modifiche al presente regolamento sono approvate e pubblicate con le stesse modalità previste dallo Statuto per l'approvazione del regolamento stesso.
3. Il presente regolamento è pubblicato nell'albo e sui siti istituzionali di Ateneo e di dipartimento ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nell'albo informatico del decreto rettorale di emanazione.